

Assicurazione sulla vita a capitale differito livellato con controassicurazione

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Italiana Assicurazioni S.p.A.



Certezza Capitale Plus

Contratto con partecipazione agli utili (Ramo Assicurativo I)

Data di realizzazione: 29 marzo 2021 (Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile)

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

COMPAGNIA ITALIANA DI PREVIDENZA, ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI S.p.A. o, brevemente, **Italiana Assicurazioni S.p.A.**, appartenente al Gruppo Reale Mutua, Via Marco Ulpio Traiano n. 18 - 20149 Milano, Tel. 02 397161 - Fax 02 3271270 - www.italiana.it, italiana@pec.italiana.it; Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'articolo 65 del R.d.l. n. 966 del 29/04/1923. Iscritta al numero 1.00004 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Al 31/12/2020 il patrimonio netto della Società è pari a 701.498.150 euro, di cui 57.626.357 euro relativi al capitale sociale e 643.871.793 euro relativi alle riserve patrimoniali.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet www.italiana.it alla sezione "Relazioni e bilanci". L'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari al 265,8% e rappresenta il rapporto tra i fondi propri ammissibili (pari a 956.403 migliaia di euro) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - pari a 359.817 migliaia di euro). Il requisito patrimoniale minimo è pari a 161.917 migliaia di euro.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Principali:

- **Prestazioni in caso di vita dell'Assicurato:** in caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato derivanti dall'impiego del piano di versamenti annui, rivalutabili o costanti a scelta del contraente, maggiorato delle rivalutazioni, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. Il contratto si rivaluta in base al rendimento della gestione separata "Pefin Plus". Il regolamento è reperibile sul sito internet www.italiana.it
- **Prestazioni in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale:** il pagamento di un importo pari alla somma dei premi annui versati, al netto dei costi, e aumentato delle rivalutazioni.
- **Garanzia Integrativa:** la garanzia integrativa consiste nelle prestazioni in caso di vita e di decesso derivanti dall'impiego facoltativo di un premio unico (capitale differito a capitale rivalutabile). La prestazione in caso di vita è pari alla liquidazione alla scadenza della polizza del capitale assicurato iniziale derivante dal versamento del premio unico, rivalutato fino alla data di scadenza stessa. La prestazione in caso di decesso dell'assicurato è pari alla liquidazione immediata ai beneficiari designati in polizza di un importo pari al premio unico netto corrisposto, rivalutato fino alla data del decesso dell'assicurato.

Garanzia Complementare:

Prestazione in caso di invalidità totale e permanente ("Esonero dal pagamento premi"): Se l'Assicurato, durante il periodo contrattuale ma non oltre il compimento del 65° anno di età, diviene invalido in modo totale e permanente, Italiana Assicurazioni S.p.A. esonera il Contraente dal pagamento dei premi, relativi all'assicurazione base principale cui la presente assicurazione Complementare si riferisce, scadenti successivamente alla data di denuncia dello stato di invalidità. **La presente prestazione è riconosciuta a titolo gratuito.**

Opzioni Contrattuali:

- **Conversione del capitale in rendita:** alla scadenza del contratto il Contraente può richiedere, in luogo della corresponsione del capitale maturato, la liquidazione di una rendita vitalizia pagabile in rate annuali posticipate che potrà assumere una delle seguenti forme:
 - a) rendita vitalizia rivalutabile pagabile per tutta la vita dell'Assicurato;
 - b) rendita rivalutabile pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni, e successivamente per tutta la vita dell'Assicurato;
 - c) rendita vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita.
- **Concessione di prestiti:** Italiana Assicurazioni SpA, qualora la polizza sia riscattabile a norma del precedente articolo, consente:

- la concessione di prestiti nei limiti del 90% dell'ammontare del valore di riscatto netto, con interessi da definire all'atto della concessione del prestito;
- la concessione di prestiti senza interessi, qualora l'Assicurato abbia dovuto sottoporsi ad operazioni di alta chirurgia, per la somma occorsa per pagare le spese dell'atto operatorio.

Il limite globale dei prestiti non può comunque superare il valore del capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato e la polizza deve essere al corrente col pagamento dei premi.



Che cosa **NON** è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste cause di esclusione delle prestazioni.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia complementare in caso di invalidità totale e permanente non è applicabile qualora l'età dell'Assicurato sia superiore a 55 anni al momento della decorrenza contrattuale, oppure risulti superiore a 70 anni al momento della scadenza contrattuale. La garanzia si applica a condizione che, alla sottoscrizione del contratto, il valore risultante dalla moltiplicazione tra il premio annuo e la durata contrattuale (meno 1) sia uguale o inferiore a 100.000,00 euro. Per importi superiori, fino ad un limite massimo di 150.000,00 euro, la garanzia verrà erogata previa autorizzazione da parte della Compagnia.

Per la garanzia base che per la garanzia integrativa a premio unico il rischio di morte è coperto senza limiti territoriali, senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, e qualunque possa esserne la causa, con la sola limitazione di garanzia sotto specificata nel caso in cui il decesso sia:

- avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L'indicazione è rilevabile sul sito internet www.viaggiareassicuri.it. Qualora l'indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l'Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione;

causato da:

- dolo del Contraente o del Beneficiario;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle Condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi sei mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili.

Avvertenza: si ricorda che in questi casi la Società pagherà l'importo minore tra:

- 1) il capitale caso morte quale contrattualmente previsto;
- 2) la riserva matematica calcolata al momento del decesso.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?	Denuncia: la richiesta di erogazione delle prestazioni a seguito degli eventi contrattualmente previsti, deve essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della Società o tramite comunicazione, debitamente sottoscritta, da consegnare direttamente alla sede della Società o dell'intermediario a cui è assegnata la polizza. La documentazione necessaria da corredare alla richiesta di erogazione delle prestazioni per la casistica prevista dal contratto è elencata nelle Condizioni di Assicurazione nella tabella "Documentazione richiesta per ogni evento di liquidazione".
	Prescrizione: i diritti nascenti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso in cui l'avente diritto non provveda entro tale termine alla richiesta di pagamento, troverà applicazione la normativa di cui alla legge sui "Rapporti dormienti" n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, con devoluzione delle somme al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
	Erogazione della prestazione: la Società effettua i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione necessaria ad accertare gli aventi diritto e a verificare l'obbligo di pagamento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato alla stipula o in corso di validità del contratto, riguardanti la residenza del Contraente od il trasferimento di questa presso un altro Stato, da cui consegua l'obbligo di pagamento di ulteriori importi secondo la normativa dello Stato di nuova residenza, possono comportare la riduzione dell'importo delle prestazioni nette del contratto.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Il pagamento dei premi, che deve avvenire con mezzi diversi dal denaro contante, può essere effettuato con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente all'Intermediario (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: <ul style="list-style-type: none"> - assegno bancario, postale o circolare con clausola di non trasferibilità; - bonifico Sepa; - bancomat/carta di credito; • direttamente alla Compagnia (nei limiti degli importi indicati in proposta) con: <ul style="list-style-type: none"> ✓ bonifico a favore di ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A sul c/c bancario Codice IBAN IT57G0313801000000012611406, intestato a ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A. presso Banca Reale - Corso Siccardi, 13 - 10122 Torino, indicando come causale: Codice fiscale o Partita iva del Contraente + Numero di Proposta ✓ assegno bancario, postale o circolare, intestato a Italiana Assicurazioni S.p.A. con clausola di non trasferibilità. <p>I premi annui successivi al primo possono essere versati tramite due modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ direttamente all'intermediario con le modalità sopraindicate per il versamento del primo premio; ✓ tramite procedura di incasso automatico a mezzo SDD (obbligatoria in caso di periodicità mensile). In questo caso, se la periodicità di versamento dei premi prescelta è mensile, il Contraente dovrà versare in unica soluzione, alla decorrenza del contratto, l'importo relativo ai premi del primo trimestre. <p>Attenzione: non è possibile effettuare pagamenti con mezzi diversi da quelli sopra indicati.</p> <p>E' previsto il versamento di un premio annuo anticipato, di importo costante ad annualmente per tutta la durata contrattuale e comunque non oltre la data dell'eventuale decesso dell'Assicurato. Il premio minimo iniziale, al netto di eventuali diritti, interessi di frazionamento e sovrappremi di qualsiasi natura, non inferiore a 1.200 euro. I premi unici integrativi eventuali devono avere un importo non inferiore a 300,00 euro e non superiore a 25.000 euro.</p> <p>In ogni caso la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di sospendere tale facoltà.</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata "PREFIN PLUS", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può versare nell'arco temporale di un anno, un cumulo di premi superiore a 15 milioni di euro su contratti collegati alla gestione separata "PREFIN PLUS". Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.</p>
Rimborso	Oltre alla facoltà di revoca della proposta e recesso del contratto il Contraente non può chiedere il rimborso del premio pagato se non esercitando, trascorso un anno della decorrenza del contratto, il diritto di riscatto.
Sconti	Il presente contratto di assicurazione non prevede applicazione di sconti.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	E' prevista una durata contrattuale compresa tra 2 anni (durata minima) e 40 anni (durata massima).
Sospensione	Il Contraente non ha la possibilità di sospendere la garanzia.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Prima della conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta, inviando una raccomandata a Italiana Assicurazioni S.p.A. e, in tal caso, verrà rimborsato, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca, l'intero ammontare del premio eventualmente versato al netto delle spese di emissione.
Recesso	Il Contraente può recedere dal contratto, entro 30 giorni dalla data di decorrenza, inviando una raccomandata con avviso di ricevimento a Italiana Assicurazioni S.p.A. Il recesso decorre dalla data di comunicazione quale risulta dal timbro postale di invio e ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto stesso. Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso, Italiana Assicurazioni S.p.A. rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto delle spese di emissione.
Risoluzione	Se risultano versate meno di tre annualità di premio (2 annualità nel caso di durata inferiore a 5 anni) e non sono stati effettuati versamenti integrativi a premio unico, si determina la risoluzione del contratto ed i premi versati restano acquisiti dalla Società.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto si rivolge a persone fisiche e giuridiche che intendono rendere possibile l'accumulo di un capitale con un profilo di rischio/rendimento orientato alla protezione e all'incremento dello stesso nel medio-lungo periodo.



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, i seguenti costi sono a carico del contraente:

- **Caricamento sul premio annuo (garanzia base):** 5,5% del premio (al netto delle spese di emissione e dei diritti di quietanza) oltre ad una cifra fissa di 25 euro
- **Spese di emissione:** 5 euro
- **Spese di quietanza per i premi successivi al primo:** 2 euro
- **I costi di frazionamento del premio sono evidenziati nella tabella seguente:**

Rateazione del Premi	Interessi sul premio di rata
Semestrale	2,00%
Quadrimestrale	2,50%
Trimestrale	3,00%
Mensile	3,50%

- **Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili: 0,9%** punti percentuali trattenuti dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata "prefin plus". Tale quota cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo dalla Gestione Interna Separata superiore al 4%.
- **Costo per l'erogazione della rendita:** il costo della rendita è pari all'1,25% annuo indipendentemente dalla tipologia di rendita e dal frazionamento prescelto.
- **Costo della garanzia integrativa a premio unico: 5% del premio unico, al netto delle spese di emissione (pari a 5 euro).**
- **Costo per la garanzia per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente:** 1% del premio annuo dovuto per la garanzia base per età a scadenza di 60 anni; per età superiori si applicano le seguenti aliquote:

Età a scadenza	Aliquota	Età a scadenza	Aliquota	Età a scadenza	Aliquota
61	1,50%	65	3,50%	69	5,50%
62	2,00%	66	4,00%	70	6,00%
63	2,53%	67	4,50%		
64	3,00%	68	5,00%		

- **Costo percentuali di riscatto calcolati sulla prestazione ridotta per le diverse durate residue espresse in anni interi (tasso di sconto pari al 2,63% sul valore ridotto):**

Durata Residua (anni interi)	Costi per Riscatto Percentuali	Durata Residua (anni interi)	Costi per Riscatto Percentuali	Durata Residua (anni interi)	Costi per Riscatto Percentuali
39	100,00%	25	35,96%	11	19,46%
38	100,00%	24	35,03%	10	17,96%
37	54,03%	23	34,06%	9	16,41%
36	53,45%	22	33,06%	8	14,81%
35	43,61%	21	32,02%	7	13,16%
34	42,97%	20	30,95%	6	11,45%
33	42,30%	19	29,84%	5	9,69%
32	41,61%	18	28,69%	4	7,87%
31	40,89%	17	27,50%	3	5,99%
30	40,14%	16	26,27%	2	4,06%
29	39,37%	15	25,00%	1	2,06%
28	38,56%	14	23,68%	0	0,00%
27	37,72%	13	22,32%		
26	36,86%	12	20,92%		

- **Costi di intermediazione:** la quota parte percepita dagli intermediari è pari al 44,00%.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Italiana Assicurazioni S.p.A. dichiara entro il 1° febbraio di ogni anno il rendimento annuo da attribuire alle polizze "Certezza Capitale Plus", ottenuto sottraendo dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Interna Separata "Prefin Plus", seguente, una quota di base pari a 0,9 punti percentuali. Tale quota, trattenuta dalla Società, cresce di un valore pari a 0,1 per ogni punto intero di rendimento lordo dalla Gestione Interna Separata Prefin Plus superiore al 4%. Sia per quanto riguarda la prestazione caso vita sia per quanto riguarda la prestazione caso morte, è previsto il riconoscimento di un tasso d'interesse minimo garantito, pari allo 0,5% consolidato ad ogni ricorrenza annuale di polizza. La misura annua di rivalutazione è uguale al rendimento così attribuito, diminuito del tasso tecnico pari allo 0,5% già riconosciuto nel calcolo del capitale inizialmente assicurato, che costituisce la garanzia minima di rivalutazione della prestazione assicurata per tutta la durata contrattuale.

Prodotto che promuove caratteristiche ambientali o sociali ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Il Gruppo utilizza un approccio che incorpora le valutazioni dei rischi di sostenibilità derivanti dall'integrazione dei fattori di sostenibilità (ESG - Environmental, Social e Governance) all'interno dei suoi processi di investimento. La Politica di gestione dei rischi presidia, infatti, tra gli altri rischi, anche quelli di sostenibilità.

Dal 1° gennaio 2020 il Gruppo ha approvato la Politica in materia di investimenti sostenibili, che formalizza un framework, già parzialmente perseguito nella prassi, volto ad integrare i rischi di sostenibilità nelle decisioni d'investimento. Tale documento si applica alla Gestione Separata sottostante il prodotto.

Nella selezione e gestione degli investimenti si applica un approccio finalizzato a integrare le considerazioni di carattere finanziario con un'attenta valutazione degli investimenti nelle loro implicazioni di carattere sociale e ambientale, in base a criteri che soddisfino requisiti di eticità e responsabilità sociale, in particolare attraverso: (i) esclusioni settoriali e normative, (ii) valutazione dell'investimento tramite l'assegnazione di un ESG score proprietario, differenziato per ciascuna asset class e (iii) iniziative di impact investing.

Reale Group stabilisce, per le strategie sopra indicate, obiettivi, criteri qualitativi e limiti quantitativi per indirizzare gli investimenti e incorporare le logiche ESG all'interno dei propri portafogli.

 Sono previsti riscatti o riduzioni?	RISCATTO <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
	RIDUZIONE <input checked="" type="radio"/> SI <input type="radio"/> NO
Valori di riscatto e riduzione	<ul style="list-style-type: none"> Riduzione Qualora il Contraente abbia sospeso il pagamento dei premi dopo il versamento del previsto numero minimo di annualità, il contratto rimane in vigore per il valore di riduzione calcolato come segue: Riduzione a) <i>Forma a Premio annuo Costante</i>: si moltiplica il capitale inizialmente assicurato per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza; si aggiunge all'importo così calcolato la differenza tra il capitale rivalutato all'anniversario della data di decorrenza che precede la scadenza della prima rata di premio non pagata ed il capitale inizialmente assicurato. b) <i>Forma a Premio annuo Rivalutabile</i>: si rileva il valore del capitale rivalutato alla data dell'ultimo anniversario di polizza precedente la data del mancato pagamento del premio; si moltiplica tale valore per il rapporto tra il numero dei premi annui pagati (comprese le eventuali frazioni di premio annuo) ed il numero dei premi annui previsti dalla polizza. c) Forma Integrativa a Premio unico: tutte le prestazioni derivanti da eventuali versamenti integrativi a premio unico non sono soggette a riduzione e restano invariate; tuttavia non sarà più possibile effettuare ulteriori versamenti integrativi. La Garanzia Complementare abbinata alla Garanzia Base non ha alcun valore di riduzione e cessa da ogni effetto. Riscatto La modalità di calcolo dipende preliminarmente dallo stato del pagamento premi della polizza A) Riscatto di polizza al corrente con il pagamento dei premi: <ol style="list-style-type: none"> si effettua la riduzione della polizza secondo la procedura illustrata al punto precedente; si sconta il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta del riscatto e la data di scadenza della polizza al tasso annuo di interesse del 2,63%. B) Riscatto di polizza già Ridotta: <ol style="list-style-type: none"> si rileva il valore del capitale ridotto rivalutato alla data dell'ultimo anniversario di polizza precedente la data di richiesta del riscatto; si sconta il capitale ridotto per il periodo di tempo che intercorre tra la data della richiesta del riscatto e la data di scadenza della polizza al tasso annuo di interesse del 2,63%. Se l'importo di riscatto dovesse risultare superiore al capitale liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato, sarà pagato un importo uguale a quest'ultimo. La differenza tra tale importo ed il valore di riscatto, rivalutata, sarà liquidata alla scadenza contrattuale semprèché l'Assicurato sia in vita a tale data. Garanzia Integrativa del contratto Qualora siano trascorsi almeno due anni dalla data di emissione del contratto e siano stati effettuati versamenti integrativi a premio unico, la Società consente la risoluzione del contratto liquidando, come valore di riscatto, l'importo determinabile secondo i criteri di calcolo di seguito specificati.

	<p>1. si rileva il valore complessivo dei capitali rivalutati, relativo a tutti i versamenti integrativi a premio unico, valutato alla data di richiesta del riscatto;</p> <p>2. si sconta al tasso annuo di interesse del 2,63% il valore complessivo di cui sopra per il periodo di tempo che intercorre tra la data di richiesta del riscatto e quella di scadenza della polizza.</p> <p>L'importo di riscatto complessivo, derivante sia dalla garanzia assicurativa base sia dalla Garanzia Integrativa, sarà liquidato in un'unica soluzione. La richiesta di riscatto deve essere inviata per iscritto a Italiana Assicurazioni S.p.A. da parte del Contraente; il diritto di riscatto e la contestuale risoluzione del contratto avranno effetto dal momento in cui la Società riceverà tale dichiarazione.</p> <p>Al fine di garantire l'equilibrio e la stabilità della gestione separata "Prefin Plus", ogni singolo Contraente (o più Contraenti collegati ad un medesimo soggetto anche attraverso rapporti partecipativi) non può effettuare nell'arco temporale di un anno, il riscatto totale per un importo superiore a 16 milioni di euro sul presente contratto o su altri collegati alla gestione separata "Prefin Plus". Tale limite può essere successivamente modificato dalla Società.</p> <p>Non è ammessa la liquidazione parziale del valore di riscatto nel corso della durata contrattuale. La Garanzia Complementare abbinata alla Garanzia Base non ha alcun valore di riscatto.</p>
Richieste di informazioni	<p>Per informazioni, chiarimenti o comunicazioni relative al presente contratto il Contraente/Beneficiario può rivolgersi al Servizio "Benvenuti in Italiana". Indirizzo: Via Traiano, 18 – 20149 Milano</p> <p>Numero Verde: 800-101313 (dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20) - Fax: 02 39717001</p> <p>E-mail: benvenutitaliana@italiana.it</p>

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it o alla Consob, via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it. Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l'Autorità di vigilanza del Paese d'origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>"Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino.</p> <p>La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato.</p> <p>Il ricorso deve essere proposto per iscritto inviando una e-mail all'indirizzo commissione.garanziaassicurato@italiana.it oppure una lettera alla sede della Commissione.</p> <p>Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento reperibile sul sito www.italiana.it.</p> <p>- <i>In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.ivass.it</i></p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Si ricorda che il regime fiscale indicato di seguito è quello in vigore alla redazione del presente Documento ed è suscettibile di modifiche in caso di variazioni normative secondo le previsioni delle stesse.</p> <p>Regime fiscale dei premi ai fini dell'imposta sulle assicurazioni: i premi sulle assicurazioni sulla vita sono esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, qualora il rischio possa essere considerato come ubicato in Italia. Il regime fiscale può variare in funzione dello spostamento della residenza/domicilio del Contraente presso un altro Paese dell'Unione Europea. Eventuali spostamenti della residenza/domicilio del Contraente presso altri Paesi dell'Unione Europea devono essere comunicati alla Compagnia a mezzo lettera entro 30 giorni dal trasferimento. In caso di omissione della comunicazione di cui sopra, la Compagnia potrà rivalersi sul Contraente per gli eventuali danni che ne dovessero derivare.</p> <p>Regime fiscale dei premi ai fini della detraibilità dall'Irpef: i premi investiti nella presente forma assicurativa non consentono alcuna detrazione d'imposta.</p> <p>Regime fiscale delle prestazioni: le somme corrisposte da Italiana Assicurazioni S.p.A. in dipendenza di questo contratto assicurativo, sia in caso di riscatto che in caso di decesso dell'Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva sulla differenza fra la somma liquidata e l'ammontare dei premi lordi versati (art. 26-ter, D.p.r. 600/1973). Nel caso in cui il Contraente o il Beneficiario percepiscano la prestazione nell'esercizio di un'attività commerciale, l'imposta sostitutiva non è applicata. A tali fini, le persone fisiche e gli enti non commerciali che percepiscano tali prestazioni in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell'ambito dell'attività commerciale eventualmente esercitata, dovranno fornire alla Compagnia una dichiarazione riguardo alla sussistenza di tale circostanza (C.M. 29/E/2001, par. 2.3). Ai redditi derivanti dal contratto, viene riconosciuta, attraverso la riduzione della base imponibile e ferma restando la misura dell'imposta sostitutiva applicata, una minore tassazione in funzione della quota degli stessi</p>
---	---

riferibile a titoli di Stato ed equiparati. Per la determinazione di tale quota, viene data rilevanza, per ciascun contratto, alla percentuale annuale media dell'attivo investito nei suddetti titoli, rispetto al totale dell'attivo. L'investimento in titoli di Stato o equiparati rileva sia se effettuato direttamente che se effettuato indirettamente, per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (art. 2, DMEF 13/12/2011).

Fiscalità rendita: nel caso in cui si eserciti l'opzione di conversione da capitale in rendita, il capitale sarà preventivamente assoggettato ad imposizione fiscale come al punto precedente, mentre la rendita vitalizia risultante verrà tassata anno per anno sulla differenza tra ciascuna rata di rendita annua erogata e la rendita iniziale calcolata senza tener conto di alcun rendimento finanziario

Normativa Fatca e CRS: La normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che Italiana Assicurazioni identifichi i Contraenti che siano cittadini americani o con residenza fiscale statunitense. La legge di ratifica della normativa FATCA (legge n. 95 del 7 luglio 2015) contiene uno specifico rimando agli adempimenti previsti dalla normativa CRS (Common Reporting Standard), sancendo l'obbligo per le istituzioni finanziarie di identificare la residenza fiscale dei soggetti non residenti. In corso di contratto, il Contraente e il Beneficiario si obbligano a comunicare per iscritto alla Compagnia l'eventuale trasferimento di residenza in un altro Paese dell'Unione Europea e/o l'acquisizione di cittadinanza negli USA o negli Stati che hanno aderito al CRS.

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNIVERSARIA, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.